



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00712/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2019, presentato, in data 20 agosto 2019, dalla ASD Prato Calcio a Cinque contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND e con notifica effettuata anche alle società A.S.D. Real San Giuseppe, ASD Futsal Regalbuto, ASD Catafiorito C5 R.C. e ASD Futsal Bisceglie 1990, per l'impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2, s.s. 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell'11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all'oggetto dell'odierno contendere.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 settembre 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma, in data 9 settembre 2019.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito